

Ancora una volta, pronunciandosi sulla questione della presunta incompatibilità dei professori – avvocati, la magistratura ha ribadito l'applicazione nel caso de quo della *lex specialis* di cui al R.D. n. 1578/1933, confermando l'interpretazione resa dai Tribunali di [Chieti](#) e [Lanciano](#).

Il Giudice del Lavoro ha richiamato la nota sentenza della [Corte Costituzionale n. 390/2006](#), che ricordava come il principio di cui all'art. 33 Cost. (libertà di insegnamento) comprende anche la libertà richiesta dall'esercizio della professione forense.

Nel riconoscere il *periculum in mora* sulla base della perdita del rapporto con la clientela e del pregiudizio alla carriera professionale, il Tribunale di Foggia ha condannato l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.

(Avv. Francesco Orecchioni).

Professori – avvocati – patrocinio in controversie in cui sia parte l'amministrazione scolastica – ammissibilità - portata derogatoria dell'art. 3, quarto comma lett. a) del RDL n. 1578/1933.

L'art. 3, quarto comma lett. a) del RDL n. 1578/1933 - che esclude espressamente che le incompatibilità, elencate ai commi precedenti del medesimo art. 3, possano riguardare *i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari* - possiede una indiscussa portata derogatoria rispetto all'impianto normativo invocato dall'amministrazione, dal momento che in nessuna parte dell'art. 1 l.n. 662/96, ovvero dell'art. 1 della successiva legge n. 339/2003, figura una qualche disposizione incompatibile con il disposto dell'art. 3 comma 4° rdl n. 1578/1933.

Tribunale di Foggia – Ordinanza del 24.05.2010

IL GL

Letti gli atti, a scioglimento della riserva che precede, osserva:

Il ricorrente - avvocato del foro di Foggia con rapporto di docenza a tempo pieno presso la Scuola Statale Superiore di secondo grado “[omissis]” di [omissis] - ha chiesto, ed ottenuto *inaudita altera parte*, l'immediata sospensione degli effetti dell'ordine di servizio n. 149/10 del 12.4.2010, con il quale la Dirigente del predetto Istituto Scolastico ha ordinato ad esso istante di impegnarsi a non patrocinare cause in cui sia parte la P.A. Scolastica, richiedendo a tal fine, e ad integrazione dell'autorizzazione già rilasciata, una dichiarazione scritta ai sensi dell'art. 1 comma 56 bis della legge n. 662/1996.

Preliminarmente, sussiste la legittimazione passiva della Dirigenza Scolastica, ai sensi dell'art 25, secondo comma, T.U. n. 165/2001, poiché l'odierna questione verte esclusivamente su atti di gestione del personale della singola istituzione scolastica, atteso che oggetto di censure è il solo ordine di servizio adottato da detta dirigenza, a tanto competente, nell'ambito del rapporto con il dipendente odierno istante, ai sensi dell'art. 508 d.lgs. n. 297/1994.

Nel merito, il *fumus boni iuris* della pretesa azionata risiede nell'indiscussa portata derogatoria che l'art. 3, quarto comma lett. a) del RDL n. 1578/1933 possiede rispetto all'impianto normativo invocato dall'amministrazione resistente per sostenere la bontà del proprio operato.

In particolare, la disposizione citata esclude espressamente che le incompatibilità, elencate ai commi precedenti del medesimo art. 3, possano riguardare *i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari*.

Ebbene, l'art. 1 della legge n. 339/2003, nel prevedere che per le iscrizioni agli albi degli avvocati *restano fermi i limiti ed i divieti di cui al regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578 ...*, non ha in alcun modo alterato il rapporto regola-eccezione fissato da tale legge con precipuo riferimento alla categoria professionale, che qui ci occupa, dei professori degli istituti secondari.

Vero è, infatti, che in nessuna parte dell'art. 1 l.n. 662/96, ovvero dell'art. 1 della successiva legge n. 339/2003, figura una qualche disposizione incompatibile con il disposto del menzionato art. 3 comma 4° rdl n. 1578/1933.

Al riguardo è opportuno precisare che l'art. 15 delle Disposizioni sulla Legge in Generale (cc.dd. Preleggi) recita: "*Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore*". In forza di tale disposizione, per ricondurre una fattispecie successiva di leggi nel tempo all'ipotesi dell'abrogazione tacita della legge precedente per effetto dell'emanazione di quella successiva è necessario escludere ogni possibilità di coesistenza dei due impianti normativi a confronto, nel senso che tra le norme considerate deve esserci una *contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dalla applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra* (sul punto cfr. Cassazione civile, sez. lav, 1 ottobre 2002, n. 14129).

In particolare, l'ipotesi da ultimo formulata nella disposizione in esame, ossia quella

inerente all'intervento di una legge che regoli l'intera materia già regolata dalla legge anteriore, presuppone indiscutibilmente l'assoluta omogeneità delle situazioni oggetto sia della normazione preesistente che della disciplina sopravvenuta, poiché il conflitto di leggi non è concepibile se non come vera e propria sovrapposizione di più regole contrastanti rispetto all'unica vicenda fattuale che necessita di regolamentazione giuridica.

Ciò chiarito, la fattispecie all'odierno vaglio non sembra ricadere nella sfera di applicazione dell'art. 1 l.n. 339/2003 che - se indiscutibilmente ha innovato la materia in esame, sancendo la non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 56, 56 bis e 57, della legge n. 662/1996 - nessuna modifica ha apportato alla peculiare disciplina dei rapporti tra la pubblica amministrazione scolastica ed i docenti-avvocati.

Del resto, il permanere del rapporto regola-eccezione tra le disposizioni di cui alla legge n. 339/2003 e quelle di cui all'art. 3, comma quarto lett. a) del rdl n. 1578/1933 è chiaramente sancito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 390/2006, la quale rimarca in motivazione le ragioni giustificative l'eccezionalità del regime riguardante i docenti, a tal fine richiamando l'art. 33 Cost. ed il principio ivi sancito, secondo cui ... *il rapporto di impiego non può incidere sull'insegnamento né sulla libertà richiesta dall'esercizio della professione forense* ...

Il *periculum in mora* dell'odierna pretesa risiede, evidentemente, non già nel pregiudizio economico, bensì nell'irrimediabile perdita del rapporto con la clientela, dunque nella definitiva ed irrecuperabile compromissione dell'immagine e della carriera professionale del ricorrente, conseguente alla necessità, per effetto dell'impegno richiesto dall'Istituzione Scolastica nei termini surriferiti, di formalizzare la rinuncia al mandato in tutte le controversie nelle quali sia parte l'amministrazione scolastica.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 sexies e 700 cpc, conferma il provvedimento reso inaudita altera parte nel presente procedimento in data 28.4.2010; condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese del procedimento, che liquida in complessivi euro 1.000,00.

Foggia, 24.5.2010

Il GL

Depositato in Cancelleria il 24/05/2010